

Conclusioni

Il procuratore dell'appellante ha così concluso: *"accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione sussidiaria al sig. S. M"; in via subordinata, accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione umanitaria al sig. S. M; Alias M; spese diritti ed onorari rifiuti."*

Il procuratore dell'appellato ha così concluso: *"previo rigetto dell'istanza di sospensione o revoca del decreto emesso inaudita altera parte, rigettare l'appello e per l'effetto, confermare l'ordinanza del Tribunale di Trieste nel giudizio avente r.g.n. 1306/2016 resa in data 7.01.2018. Spese diritti ed onorari integralmente rifiuti"*.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con domanda avanzata in sede amministrativa in data 27 settembre 2015, il richiedente, **_____**, cittadino pakistano, originario di Peshawar, nella provincia di Khyber Pathtunkwa, chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla protezione internazionale.

Sentito dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale in data 10 marzo 2016, il richiedente narrava di essere fuggito dal Pakistan il 15 febbraio 2015 e di far parte di una famiglia in cui il padre faceva il sarto e la madre era casalinga; raccontava ancora di aver frequentato la scuola per 10 anni e di aver poi studiato altri quattro anni privatamente. Affermava inoltre di aver lavorato come poliziotto dal 27 luglio 2011, non avendo trovato altro lavoro, e, in quanto poliziotto di essere un bersaglio dei talebani; continua il richiedente affermando di essere stato assegnato ad una zona vicina all'aeroporto di Peshawar e che un giorno i talebani attaccarono un aereo che volava basso e proveniva dall'Arabia Saudita; a seguito di detto attacco il governo decise di fare un controllo nelle case del villaggio di Tehakal e lui faceva parte del gruppo di controllo; successivamente il 12 febbraio 2015, mentre tornava a casa, gli spararono ma, chiamati i rinforzi, nessuno venne trovato. Conclude il richiedente raccontando che da quel giorno non andò più a lavorare e scappò dal suo paese in quanto ormai sapevano che era un investigatore che cercava i talebani.

Con delibera adottata all'esito dell'ascolto in data 21 marzo 2016, l'organo amministrativo respingeva la domanda del richiedente.

Con ricorso, ex art 35 del D.lvo. n. 25 del 2008 e 702 bis c.p.c., depositato in data 19 aprile 2016, il richiedente impugnava - dinanzi al Tribunale di Trieste - la decisione della Commissione Territoriale di Gorizia notificata in data 25 marzo 2016. A sostegno della domanda di riforma ripercorreva la propria vicenda personale evidenziando la grave situazione in cui versava il Pakistan caratterizzata da un profondo conflitto etnico religioso e dalle violenze dei talebani; concludeva chiedendo il riconoscimento della protezione internazionale, in una delle forme attenuate.

Con comparsa depositata in data 30 novembre 2016, si costituiva il Presidente della Commissione Territoriale di Gorizia contestando le censure mosse al suo



provvedimento e ribadendo la correttezza delle ragioni in fatto e in diritto poste a sostegno della decisione.

Il Tribunale, all'esito dell'ascolto del richiedente e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 4 maggio 2017, con ordinanza ex art 702 ter, del 17 febbraio 2017, respingeva la domanda del ricorrente non riconoscendogli alcuna forma di protezione internazionale.

A fondamento della decisione poneva la non credibilità del racconto del richiedente ed il difetto anche del minio elemento indiziario a sostegno del vissuto medesimo; concludeva quindi per l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento della chiesta protezione internazionale.

Con atto di citazione notificato in data 7 febbraio 2018,

appellava la predetta ordinanza chiedendone la riforma con il conseguente riconoscimento della chiesta protezione internazionale; poneva a fondamento della richiesta di riforma l'erronea ricostruzione della fattispecie operata dal giudice di primo grado e la illegittima applicazione dei principi regolanti l'istituto della protezione internazionale, sotto la forma della protezione sussidiaria e della richiesta di permesso umanitario.

Addebitava inoltre al ragionamento del Tribunale l'erronea indagine sulla situazione generale del Paese, elemento indispensabile per procedere al raffronto fra il vissuto narrato dal cittadino straniero e il contesto socio culturale nel quale il racconto era inserito.

Il Collegio, con ordinanza 11 settembre 2018, disponeva l'acquisizione di informazioni sul paese di origine del richiedente; la causa era decisa nella camera di consiglio del 5 febbraio 2019 sulle conclusioni prese all'udienza di data 20 novembre 2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima censura mossa dall'appellante ha ad oggetto il capo di sentenza che gli ha negato la protezione sussidiaria, protezione che il Tribunale ha ritenuto di non concedere sul presupposto che nel corso del giudizio di primo grado non emersero fatti attendibili da cui desumere l'effettivo rischio di un danno grave per l'ipotesi di rientro nel paese di origine e, da ultimo, sull'ulteriore presupposto della non credibilità del racconto del richiedente; si duole ancora l'appellante dell'erronea applicazione fatta dal Tribunale dei principi che in detta materia regolano l'onere della prova e ciò proprio in relazione al capo di sentenza che ha ritenuto non credibile il racconto della richiedente.

La seconda censura attiene viceversa alla reiezione della chiesta protezione umanitaria che il Tribunale ha ritenuto di non concedere per carenza dei presupposti e per il difetto di prova anche in ordine a detta richiesta così come rappresentata dal racconto dell'appellante stesso.

La prima censura mossa dall'appellante attiene, come detto, alla protezione sussidiaria, che il Tribunale ha ritenuto di non concedere non ritenendo che la

situazione del Pakistan, e più in dettaglio della regione di provenienza dell'appellante, sia tale da concretare i presupposti per la sua concessione; sul punto l'ordinanza gravata deve essere riformata non avendo condotto alcuna analisi in ordine alla reale situazione esistente nella regione di provenienza dell'appellante, sulla base delle più recenti informazioni e non potendosi dubitare nella provenienza dell'appellante da detta regione avendo egli dichiarato sin dal suo arrivo in Italia nel modello C3 il paese di provenienza e risultando anche documentalmente tale circostanza dall'esame delle produzioni di primo grado.

La protezione sussidiaria è normativamente prevista dall'art. 2 lett. g. del d.lgs. n. 251/2007 e può essere riconosciuta *“al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”*; ed il danno grave viene così definito dall'art. 14 di detto decreto legislativo: *a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.*

L'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via eccezionale provata qualora nel paese di origine, o se del caso nella regione di provenienza, la violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato sia tale da far ritenere che un civile che vi facesse ritorno correrebbe, per tale solo fatto, un rischio effettivo di subire la sopra citata minaccia.

Ciò che va indagato ai fini della valutazione della fondatezza del motivo d'appello è pertanto la reale situazione nella regione di provenienza dell'appellato non essendo neppure possibile sostenere che l'appellante possa trovare protezione in altra parte del paese in quanto *“Nel dare attuazione alla direttiva 2004/83/Ce con il d.lg. 19 novembre 2007 n. 25, il legislatore si è avvalso della facoltà, prevista dall'art. 8 di essa, di non escludere la protezione dello straniero, che ne abbia fatto domanda, per il solo fatto della ragionevole possibilità di trasferimento in altra parte del paese di origine, nella quale non abbia fondato motivo di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire gravi danni...”* (Cass. 2294/2012).

Il più recente rapporto COI redatto dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, descrive la regione di provenienza dell'appellante (Khyber Pakhtunkwa) come una delle più turbolente dell'intero Pakistan. Si legge nel rapporto COI 2017 e 2018 che la regione è vulnerabile in quanto condivide il suo confine con le FATA e cioè con aree tribali, territorio di militanza armata per lungo tempo; risulta ancora che in



quasi tutte le città della regione vi siano cellule militanti pronte a colpire indistintamente anche i civili.

Risulta addirittura che, soprattutto nelle aree di confine con l'Afghanistan, alle istituzioni statali si sovrappongono sistemi legislativi e consuetudinari basati su tradizioni locali e sulla religione ove vige la legge islamica (sharia); la regione risulta inoltre bersaglio privilegiato di gruppi terroristici con ben 139 attacchi nel corso del 2015 che hanno provocato la morte di 224 persone. Oltre agli attacchi terroristici, la provincia da cui proviene l'appellante ha subito anche violenza etnica e politica, scontri tra le forze di sicurezza e i militanti, rapimenti sempre da parte dei militanti e scontri tra questi ultimi e le forze tribali; si legge sempre nel rapporto COI che i metodi di violenza usati anche recentemente includono esecuzioni, esplosioni di bombe, rapimenti attacchi suicidi, attacchi con bombe a mano, attacchi armati e sparatorie, esplosioni di ordigni ed attacchi transfrontalieri. Tutti tali episodi si sono verificati anche nel corso dell'ultimo anno; a tale già grave situazione, si deve aggiungere anche una forte tensione sociale aggravata dalla scarsità delle risorse causate da disastri naturali ed artificiali dalle migrazioni urbane e dalle evacuazioni. Afferma ancora il rapporto COI che le politiche governative contro le insurrezioni militari, oscillanti tra attacchi indiscriminati da parte delle forze di sicurezza e offerte di pacificazione con i militanti tribali, non sono riuscite a ripristinare la pace rafforzando invece l'estremismo violento.

Per quel che riguarda poi le vittime di violenza di vario tipo - che può essere legata sia ad attività terroristiche, sia, invece a questioni di criminalità -, nel sito South Asia Terrorism Portal (SATP), si possono ritrovare i dati dai quali emerge chiaramente come le zone maggiormente rischiose - nelle quali c'è una maggiore incidenza degli attacchi ed anche una maggiore pericolosità di questi per la popolazione civile - sono il Sindh, il FATA, il Khyber Pakhtunkhwa ed il Balochistan.

Da una lettura complessiva del rapporto si può quindi dedurre la sussistenza delle condizioni alle quali l'art. 2 lett. g. del d.lgs. n. 251/2007 subordina la concessione della protezione sussidiaria sussistendo nella regione di provenienza dell'appellante una violenza indiscriminata tale da far ritenere che un civile che vi facesse ritorno correrebbe, per tale solo fatto, un rischio effettivo di subire una grave minaccia alla propria vita. Ogni altra questione resta assorbita.

Le spese non possono che essere compensate perché l'appellante soccombente è stato ammesso al beneficio dell'anticipazione delle spese a carico della collettività, così come non può essere applicato l'art 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 e succ. mod. art 83 D.P.R. n. 115 del 2002 e succ. mod.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso ordinanza del Tribunale di Trieste nel giudizio avente numero RG 1306/2016 resa in data 7 gennaio 2018 n. rep. 62/18 promossa da

nei confronti del Ministero dell'Interno, ogni




diversa istanza eccezione deduzione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello riconosce a § (C.F. E CUI) la protezione sussidiaria di cui all'art. 2 lett. g. del d.lgs. n. 251/200.

Nulla per le spese.

Preso atto della domanda di liquidazione del compenso, riserva il provvedimento a separato decreto depositato contestualmente con la sentenza.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello di Trieste in data 5 febbraio 2019.

Il giudice ausiliario
Francesco De Rosa

Il Presidente
Giuseppe De Rosa

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone

Anna Maria Petrone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI..... 19 MAR 2019

Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone

Anna Maria Petrone